



Prefettura di Pavia

Proc. n. 34352 2023 Area III ACT

VISTA l'istanza presentata dal sig. TORREGIANI REMO - legale rappresentante della ASD Rovescalense, con sede a Rovescala via Roma 5, con la quale ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione di veicoli estranei alla gara, persone ed animali con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati della carreggiata, lungo il percorso della Provincia di Pavia interessato dalla gara ciclistica denominata "70^a GRAN PREMIO COLLI ROVESCALESI" da disputarsi il giorno **27 agosto 2023**;

VISTO il provvedimento autorizzativo (ex art. 9 C.d.S.) della Provincia di Pavia n. **0045471 2023 del 8 AGOSTO 2023**, relativo alla gara in argomento, previa acquisizione dei nulla osta previsti dalle normative in materia;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020 e n.300/A/4249/20/116/1/1 del 17 giugno 2020 e n. 300/A/3572/21/116/1 del 20 aprile 2021, recante modifiche alle autorizzazioni e disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada, approvato con provvedimento 27 novembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997;

VISTA la circolare 300/A/3572/21/116/1 in data 20 aprile 2021 e 10794 U 2022 in data 30 marzo 2022, in materia di gare, autorizzazioni ex art. 9 C.d.S.;

VISTA La circolare 300/STRAD./1/0000005784U/2023 in data 15 febbraio 2023 - precisazioni operative competizioni ciclistiche su strada;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio di questa Provincia, in particolare i Comuni di **ROVESCALA - SANTA MARIA DELLA VERSA - MONTECANO - MONTU' BECCARIA - CANNETO PAVESE - STRADELLA - ZENEVREDO - BOSNASCO - SAN DAMIANO AL COLLE** ;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002 n. 9;

VISTI gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare e pedonale lungo il percorso di gara;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per il giorno **27 agosto 2023**, limitatamente alle strade extra comunali, secondo le seguenti modalità per il percorso e le strade interessate dalla competizione sopraindicata riprodotto nel programma di gara.

I Sindaci dei Comuni nei cui territorio passerà la manifestazione vorranno adottare le apposite iniziative di competenza, incluse le chiusure e limitazioni su strade comunali e le ordinanze a tutela della sicurezza pubblica.

La sospensione della circolazione, in ciascun punto del percorso, avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;



Prefettura di Pavia

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dalle forze di polizia preposte alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

1. le forze di polizia di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
2. la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dalle forze di polizia di cui al punto 1 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 n. 29 e le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno e n. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020 n.300/A/4249/20/116/1/1 del 17 giugno 2020 e n. 300/A/3572/21/116/1 del 20 aprile 2021 e la circolare 300/A/3572/21/116/1 in data 20 aprile 2021 in materia di gare, scorte e autorizzazioni ex art. 9 C.d.S..
3. l'organizzatore predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o limitazione) della circolazione;
4. le forze di polizia di cui al punto 1 preposte alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.
5. gli organizzatori della competizione dovranno monitorare costantemente le previsioni meteo, al fine di assumere ogni opportuna determinazione relativamente alle modalità di svolgimento o sospensione della competizione ciclistica ed inoltre assicurare il rispetto delle misure Safety e Security contenute nella pianificazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione e pubblicità sui siti web.

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall'Ente che autorizza la gara ai sensi dell'art. 9 DLvo 30.04.1992 n. 285 e ss. mm. ed a regolare e positiva iscrizione presso il portale Games – Areu.

Pavia 18 agosto 2023

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Acquaviva)

- Provincia Pavia
- Questura Pavia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Pavia
- Alla Sezione Polizia Stradale di Pavia
- Areu – 118
- ANAS Milano



Prefettura di Pavia

- **AUTOGUIDOVIE – Trasporto Pubblico**
- **Ai Sindaci dei Comuni di ROVESCALA – SANTA MARIA DELLA VERSA –
MONTECANO – MONTU' BECCARIA – CANNETO PAVESE –
STRADELLA – ZENEVREDO – BOSNASCO – SAN DAMIANO AL COLLE**
- **ASD Rovescalse**